

COMUNE DI LAMA MOCOGNO

PROV. MODENA

SETTORE TECNICO

Prot. n*4611

ORDINANZA N* 44 DEL 12/11/2014

OGGETTO: “Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale”

file:ordpneumsticineve2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che :

- Durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;
- Considerato altresì che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;
- Visto l'art.lo 6 comma , lett.e) (ovvero art.lo 7, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada, come modificato dall' art.lo 1, comma1, della legge 29 luglio 2010 n. 120;
- Visto il D.P.R. 16/12/1992 n* 495 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale ed in caso di emergenza neve (Prot. RU/1580 del 16/1/2013);
- Vista la Circolare del Ministero dei Trasporti/Navigazione n. 104/95 del 31/05/1995;
- Vista la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1049 del 17/01/2014 Prot 24783;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il D.Lgs n*267/00;

ORDINA

- **Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che nel periodo dal “15 novembre al 15 aprile di ogni anno e sino alla revoca della presente” transitano sulla sotto elencata rete viaria di competenza di questo Ente:**

Tutte le strade di uso pubblico in carico al Comune di Lama Mocogno (MO)

Devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

I pneumatici che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per i pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1, O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per le categorie M.N, e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purchè rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti 13 Marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli di categoria M1.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con i pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo ed del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 ed N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, ed O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

AVVERTE

- Il presente provvedimento è reso noto mediante pubblicazione nel sito istituzionale di questo Comune, con idonea pubblicità e con la specifica segnaletica stradale
- Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all'art.12 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.
- La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.
- Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR della regione Emilia Romagna, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art.10 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

Lama Mocogno li, 12/11/2014



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
TAZZIOLI Geom. Giuliano